

**MATERIALI DIDATTICI:
DIRITTI SOCIALI IN CARCERE**

Anno 2005

Questa breve guida risponde all'esigenza di fornire agli operatori e ai detenuti una serie di indicazioni pratiche per l'accesso, da parte di soggetti reclusi in carcere, alle misure previste nel nostro *welfare* a sostegno del reddito delle persone e delle famiglie indigenti. La maggior parte della gente che entra in carcere vive in condizioni economiche disastrose e con redditi al di sotto della soglia di povertà, da ciò l'esigenza di garantire loro l'accesso alle misure a sostegno del reddito. Secondo i dati del Ministero della Giustizia al 30 Giugno 2004, su un totale di 56.532 detenuti presenti nelle carceri italiane, 14.437 risultavano occupati, 14.373 disoccupati e per ben 24.567 non risulta rilevata alcuna attività lavorativa (perché illegale o perché costituita da lavoro nero). Non molto diversa la situazione occupazionale delle donne in carcere, su 2660 detenute solo 354 risultavano occupate, mentre 800 erano disoccupate, circa 600 casalinghe o in cerca di occupazione e per 778 non risulta rilevata alcuna attività lavorativa.

Se si guarda poi al grado di istruzione si nota che il 38% è in possesso di licenza media, il 27% di licenza scuola elementare, il 6,2% non ha nessun titolo, 1,4% è analfabeta, mentre i diplomati sono solo l'8% ed i laureati meno dell'1%.

Il quadro si completa se si analizza la provenienza geografica dei detenuti. Su un totale di 56.532 detenuti il 46,15% (26.087) proviene dal meridione d'Italia, il 32,87% (18.584) da paesi stranieri, il 13,56% (7.666) dalle regioni del nord e il 7,4% (4.187) dalle regioni del centro. Risulta evidente che il carcere è abitualmente frequentato da soggetti provenienti dalle zone economicamente e socialmente svantaggiate del nostro paese nonché da stranieri provenienti da paesi poveri.

Se questi dati vengono confrontati con le medie nazionali, ne esce un quadro a dir poco sconcertante. La maggior parte delle persone che entrano in carcere provengono da una condizione occupazionale molto più precaria della media e non sono in possesso di titoli d'istruzione spendibili sul mercato del lavoro. In carcere vanno dunque soggetti poveri e non dotati di risorse personali, mi riferisco a quelle culturali e sociali, che li mettano in condizione di potersi reinserire una volta usciti. Secondo la dominante ideologia liberista, l'individuo per poter sopravvivere in un mercato del lavoro flessibile, dovrebbe diventare "imprenditore di stesso", per utilizzare una definizione cara ad Ulrich Beck, essere in grado cioè di rinnovare continuamente la propria formazione. Provate però a spiegarlo a quei 27% di detenuti che hanno appena la licenza elementare.

La condizione di tali soggetti non è destinata a migliorare in carcere, basta pensare ai dati sul lavoro intramurario. Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2003 risultavano il 25,4% (13.773) dei detenuti lavoratori. Questa cifra va però presa con le molle, perché comprende tutti i detenuti che hanno avuto un rapporto di lavoro con il carcere. La maggior parte dei lavori sono infatti saltuari, alle volte durano anche solo pochi giorni. Le modalità di organizzazione del lavoro in carcere e gli scarsi fondi messi a disposizione, fanno sì che il lavoro sia svolto a rotazione tra questo 25,4% di detenuti ammessi al lavoro. A questo va aggiunto che molte persone una volta arrestate lasciano la propria famiglia priva di sostegno economico. Esempio in tal senso è la condizione dei detenuti del Carcere Fiorentino di Sollicciano dove circa il 10% ha presentato richiesta per assegni familiari¹. Si noti che la condizione per richiederli è quella di essere produttore della maggior parte del reddito della famiglia. A questo 10% di detenuti che ha sicuramente lasciato la propria famiglia in condizione di povertà, vanno aggiunti tutti quegli altri detenuti che non hanno potuto chiederli perché non ammessi al lavoro (si tratta del 70% a Sollicciano). Di questi ultimi si ignora dunque la situazione economica, anche se dai dati già analizzati sui tassi di disoccupazione e sulle regioni di provenienza si può presumere che essa sia al di sotto della soglia di povertà.

L'accesso ai benefici previsti dal nostro ordinamento a sostegno dei redditi delle persone e delle famiglie indigenti rappresenta uno strumento per alleviare la condizione di estrema povertà in cui si trovano le migliaia di detenuti e detenute italiani. La scarsa conoscenza dei diritti e delle prassi seguite dagli Enti per l'erogazione dei servizi rende spesso difficoltoso l'accesso ai diritti sociali. Questa breve guida si propone di fornire un strumento di conoscenza dei requisiti previsti dalla

¹ Dati forniti dallo Sportello Documenti e tutele del carcere di Sollicciano

legge e tiene conto dell'esperienza maturata con lo Sportello Documenti e Tutele, attivo presso il carcere fiorentino di Sollicciano, che da 4 anni si occupa di garantire l'accesso ai diritti sociali per i detenuti.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Il detenuto che interrompe il rapporto di lavoro svolto in carcere o ha lavorato solo per una parte dell'anno (o lavorava prima dell'arresto), può richiedere l'indennità di disoccupazione (art. 19 L. 56/87).

Esistono due tipi di indennità:

indennità di disoccupazione ordinaria

indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Indennità di disoccupazione ordinaria

Requisiti

- 1) aver lavorato almeno un anno (52 settimane anche non consecutive) nell'ultimo biennio e avere
- 2) avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS (il primo contributo INPS deve essere stato versato almeno due anni prima della fine dell'ultimo rapporto di lavoro). Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido.
- 3) È obbligatorio inoltre essere iscritti al Centro per l'Impiego (ex Collocamento) e avere vidimato il tesserino nei mesi previsti per la revisione.

Presentazione domanda

La richiesta deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Decorrenza

Se la richiesta viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento, l'indennità decorre dall'8° giorno di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta viene inoltrata dall'8° al 68° giorno dal licenziamento, l'indennità decorre dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Importo e modalità di pagamento

L'indennità ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nell'ultimo trimestre antecedente il licenziamento.

Viene riconosciuta per un periodo massimo di sei mesi (180 giorni) e per coloro di età uguale o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi.

E' previsto anche il pagamento degli assegni familiari fino ad un massimo di 156 giorni.

Se il disoccupato durante il periodo nel quale percepisce l'indennità trova lavoro per un periodo superiore a cinque giorni, la corresponsione della medesima cessa dalla data di assunzione.

Il pagamento dell'indennità ordinaria avviene tramite assegno inviato a casa dalla Sede INPS competente in base alla residenza.

Settore edilizia

I lavoratori del settore edile se hanno lavorato nel settore per almeno 43 settimane nell'ultimo biennio e sono stati licenziati per cause oggettive da parte del datore di lavoro (per esempio chiusura del cantiere) sono soggetti a regole diverse.

Hanno anche loro diritto a sei mesi di indennità, ma nei primi tre usufruiscono di una quota pari all'80% della media delle retribuzioni precepite nelle ultime quattro settimane in cui è stata prestata

l'attività lavorativa (entro un tetto massimo variabile di anno in anno), nei residui tre mesi il trattamento è pari a quello dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

La richiesta può essere inoltrata entro un limite massimo di due anni dalla data del licenziamento. L'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione se l'interessato si iscrive al Centro per l'Impiego entro i sette giorni successivi al licenziamento; trascorsi i sette giorni, la decorrenza coincide con quella della iscrizione al Centro.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Riguarda i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per l'indennità di disoccupazione ordinaria (per esempio lavoratori stagionali, trimestrali, lavoratori dello spettacolo).

Requisiti

Per poter usufruire di questo tipo di indennità occorre aver effettuato almeno 78 giorni di lavoro dipendente retribuito (comprese le assenze retribuite per malattia, maternità, infortunio, ferie, domeniche, festivi, ecc.) dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) antecedente quello della presentazione della domanda.

Occorre inoltre avere almeno una settimana di contributi INPS antecedente i due anni solari precedenti (chi presenterà la domanda nel 2003 deve avere almeno un contributo settimanale al 31 dicembre 2000).

Diversamente dalla disoccupazione ordinaria, in questo caso non è obbligatorio essere iscritti al Centro per l'Impiego, tranne che per i soci di cooperativa.

Presentazione domanda

Per ottenere questo tipo di indennità è necessario presentare una richiesta alla sede dell'INPS competente per residenza o tramite posta.

La richiesta deve essere formulata su appositi moduli INPS e deve essere presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno (in relazione al periodo lavorativo dell'anno precedente).

Importo e modalità di pagamento

Attualmente l'indennità giornaliera ammonta al 30% della retribuzione media lorda percepita per le giornate lavorate nell'anno precedente la richiesta. Il calcolo che si effettua è il seguente: totale delle retribuzioni lorde mensili diviso 30 e moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate; al risultato si applica il coefficiente del 30%.

E' previsto il pagamento dell'intera quota degli assegni familiari fino a un massimo di 156 giorni.

Il pagamento avviene mediante assegno circolare non trasferibile inviato dall'INPS direttamente all'interessato.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE		
	ORDINARIA	CON REQUISITI RIDOTTI
REQUISITI	Aver lavorato almeno 52 settimane nell'ultimo biennio Avere anzianità assicurativa presso l'INPS di almeno 2 anni Iscrizione alle liste disoccupati	Aver lavorato almeno 78 giorni nell'anno solare precedente Avere almeno 1 settimana di contributi INPS nei 2 anni solari precedenti
PERIODO INDENNIZZABILE	Fino ad un massimo di 6 mesi (180 giorni) o di 9 mesi per coloro con età pari o superiore a 50 anni	Per un periodo lavorato compreso tra 78 e 156 giorni, l'indennità corrisponde al numero di giornate lavorate Oltre i 156 giorni, l'indennità corrisponde alla differenza tra il numero di giorni lavorativi di un anno (312gg) e il numero dei giorni lavorati
DOMANDA	Va inoltrata: direttamente all'INPS (anche a mezzo posta) o tramite i Centri per l'Impiego	Va inoltrata: direttamente all'INPS (anche a mezzo posta)
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Entro 68 giorni dal licenziamento	Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno

ASSEGNI FAMILIARI

L'art 23 del OP recita: " Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento 2."

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

a chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata (legge 335/1995). Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

per quali familiari puo' essere richiesto

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;

- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

documenti necessari:

- stato di famiglia o autocertificazione stato famiglia su modulo fornito dall'INPS;
- dichiarazione autenticata del coniuge in cui dichiara di non percepire reddito (se li percepisce indicarne la misura) o, in alternativa, certificazione ISEE richiesta ad un CAF.
- il coniuge dovrebbe anche sottoscrivere il modulo di richiesta assegni familiari, in alternativa può aggiungere alla dichiarazione autenticata di cui sopra la seguente dizione "dichiaro di non percepire e di non aver richiesto assegni familiari";

a chi si presenta

La domanda va presentata al datore di lavoro (la direzione del carcere) o direttamente all'INPS competente territorialmente (la competenza si deduce dal luogo in cui si è reclusi)

Per la generalità dei soggetti ANNO 2005		
Nucleo familiare	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni
1 persona*	7.893,18	-
2 persone	13.097,86	15.686,07
3 persone	16.841,38	20.165,98
4 persone	20.112,79	24.086,25
5 persone	23.386,97	28.006,51
6 persone	26.504,91	31.741,18
7 o più persone	29.622,28	35.475,27

* L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il celibe o per la nubile ANNO 2005		
Nucleo familiare	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 10%)	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 10%)
1 persona*	8.682,22	-
2 persone	14.409,42	17.254,18
3 persone	18.524,18	22.181,81
4 persone	22.125,28	26.494,93
5 persone	25.724,18	30.808,06
6 persone	29.155,17	34.915,05
7 o più persone	32.583,41	39.022,07

Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese

persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2005		
Nucleo familiare	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 50%)	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 50%)
1 persona*	11.836,72	-
2 persone	19.645,12	23.526,61
3 persone	25.258,17	30.248,42
4 persone	30.169,18	36.127,44
5 persone	35.077,42	42.008,68
6 persone	39.754,58	47.608,99
7 o più persone	44.432,31	53.209,84

Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il celibe o nubile, nei cui nuclei familiari siano comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2005		
Nucleo familiare	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 60%)	Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 60%)
1 persona*	12.626,88	-
2 persone	20.955,02	25.094,71
3 persone	26.942,09	32.263,69
4 persone	32.178,91	38.537,23
5 persone	37.415,72	44.808,55
6 persone	42.405,97	50.781,22
7 o più persone	47.392,88	56.757,19

PENSIONE INVALIDITA'

DOVE?

L'invalidità civile viene certificata inizialmente dal medico del carcere il quale, in quanto medico curante, è tenuto a compilare il modulo per l'attestazione dell'invalidità. Successivamente il modulo, insieme al certificato di detenzione, verrà inviato a Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili, presente presso ogni Azienda ASL.

TEMPI

Il detenuto dovrà essere sottoposto ad una visita medica, effettuata dalla Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.

L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.

Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro).

PUNTEGGI

Fascia di età	Percentuale minima di invalidità	Benefici ottenibili
Tutti	33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	<ul style="list-style-type: none"> Status di invalido Protesi ed ausili
Minori	con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	Indennità mensile di frequenza
18-55	46%	Collocamento obbligatorio
18-65	51%	Congedo per cure
Tutti	67%	Esenzione ticket
18-65	74%	Assegno mensile
18-65	100%	Pensione inabilità
Tutti	Soggetti <ul style="list-style-type: none"> con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana 	Indennità di accompagnamento

In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un Patronato, e per il quale è necessario:

- Certificato contestuale
- Denuncia dei redditi
- Codice fiscale
- Verbale della Commissione Medica A.S.L.

N.B. Per ottenere la pensione di invalidità è obbligatoria l'**iscrizione alle liste speciali del Collocamento**.

DOMANDA AGGRAVAMENTO

In alternativa al ricorso (o ancora per il 2004, nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo) e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica. Se l'aggravamento viene accordato, e stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

La legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da

invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraverso l'emanazione di un decreto legislativo, una riclassificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti.

Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle risposte.

PENSIONE SOCIALE

La pensione sociale costituisce una forma di assistenza che l'Inps eroga agli ultrasessantacinquenni, residenti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale.

Questa prestazione continua a spettare a coloro che ne hanno maturato i requisiti con domanda presentata entro il 1995.

Coloro invece, che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31.12.1995 e presentano domanda di pensione successivamente a questa data, hanno diritto all'assegno sociale se sono in possesso dei requisiti richiesti. Questo perché, a partire dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale. Anche coloro che sono già titolari di pensione sociale e che in data successiva al 31.12.1995 hanno perso il diritto a fruire di tale prestazione, possono fare domanda di assegno sociale sempre se in possesso dei requisiti.

Per il 2005 l'importo della pensione sociale è di 309,02 euro al mese.

Ai titolari di pensione per invalidità civile, che hanno compiuto i 65 anni di età al 31.12.1995 spetta la pensione sociale che sostituisce quella pagata dal Ministero degli Interni (e che dal 1° novembre '98 viene pagata dall'Inps). Agli invalidi civili che perfezionano il requisito dei 65 anni di età in data successiva al 31.12.95 spetta invece l'assegno sociale.

LAVORATORI DIPENDENTI

La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 57 anni di età. Se non si sono ancora raggiunti i 57 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 38 anni di contribuzione. Anche per ottenere la pensione di anzianità è necessario aver cessato l'attività lavorativa.

Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età

Nel conteggio dei 35 anni di contributi (1820 contributi settimanali) non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne pochi casi). Dal 1° gennaio 2001 sono considerati validi i contributi figurativi per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

Pensione di anzianità con 38 anni di contributi a qualunque età

Nel 2005 un lavoratore con almeno 38 anni di contributi può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età. Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente fino a raggiungere i 40 anni di contributi nel 2008. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa la contribuzione figurativa.

LAVORATORI AUTONOMI

La pensione di anzianità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione

di anzianità sono 35 anni di contributi e 58 anni di età. Se non si sono ancora raggiunti i 58 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 40 anni di contribuzione. I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.

Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età

Per il raggiungimento del requisito di 35 anni di contributi (equivalenti a 1820 contributi settimanali) non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione eventualmente acquisiti per lo svolgimento di lavoro dipendente (tranne quelli per il trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi).

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età

Un lavoratore che può far valere almeno 40 anni di contributi può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata.